

Comunicato

L'art. 115 del vigente regolamento edilizio, approvato con deliberazione consiliare n. 83 in data 28 novembre 2018, esecutiva, definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari.

Il comma 8 della disposizione indica in 60 giorni il tempo di conclusione del procedimento amministrativo.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nei procedimenti a istanza di parte il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, il provvedimento di diniego.

Si richiama l'attenzione degli interessati su quanto disposto dal comma 2-bis del citato articolo di legge, inserito dall'[art. 62, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#), che testualmente dispone:

“Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).”

Pinerolo, 4 ottobre 2021